

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1112 DEL 28.03.2000**

Modifica alla DGR 30.12.1997 n. 4808 “Norme tecniche in materia forestale. Disposizioni esecutive di attuazione della L.R. 27 giugno 1997 n. 25”.

Il Vice Presidente Avv. Bruno Canella in qualità di Assessore alle Politiche del Settore primario, riferisce quanto segue.

Con l'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 1997 n. 25 sono stati modificati alcuni articoli della L.R. 13 settembre 1978 n. 52 “Legge forestale regionale”.

In particolare l'art. 1 della L.R. 25/97 ha modificato l'art. 15 della L.R. 52/78 che disciplina il rilascio delle autorizzazioni regionali alla riduzione di superficie forestale, mentre con l'art. 3 della L.R. 25/97 è stato modificato l'art. 23 della L.R. 52/78 concernente disposizioni in materia di pianificazione forestale.

Inoltre l'art. 4 della L.R. 25/97 ha modificato l'art. 20 della L.R. 14 settembre 1994 n. 58 riguardante la subdelega di funzioni amministrative ai Comuni in materia di vincolo idrogeologico.

La L.R. 25/97 ha stabilito, altresì, all'art. 5 che l'applicazione degli articoli 1 e 3 della medesima legge restasse sospesa fino all'entrata in vigore delle disposizioni esecutive di attuazione da emanarsi a cura della Giunta Regionale entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge stessa e cioè entro il 16.01.1998.

Con deliberazione della Giunta Regionale 30.12.1997, n. 4808 sono state approvate le suddette disposizioni esecutive di attuazione della L.R. 25/97, tra cui, nello specifico:

- le disposizioni relative all'applicazione dell'art. 1 della legge, concernenti il rilascio delle autorizzazioni regionali alla riduzione di superficie forestale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 52/78, che sono riportate in dettaglio nell'allegato “A” alla medesima deliberazione, denominato “Disposizioni di attuazione dell'art. 15 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, come modificato con la Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25”;
- le disposizioni relative all'applicazione dell'art. 4 della legge, concernenti la subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative relative ai movimenti di terreno da eseguirsi in aree soggette al vincolo idrogeologico, riportate nell'allegato “C” alla medesima deliberazione, denominato “Criteri applicativi dell'art. 20 della L.R. 14.09.1994 n. 58, come modificato con L.R. 27.06.1997 n. 25”.

A seguito dell'esperienza operativa maturata nel corso dei primi due anni di applicazione delle succitate disposizioni di cui alla DGR 4808/97, è emersa la necessità tecnico-amministrativa di meglio precisarne talune, in modo da rendere più semplici e razionali i procedimenti amministrativi connessi all'attuazione della normativa di cui all'art. 15 della L.R. 52/78 ed all'art. 20 della L.R. 58/94, come modificati dalla L.R. 25/97, e di rispondere, pertanto, con maggiore tempestività ed efficacia alle varie istanze di autorizzazione presentate dai cittadini-utenti.

Con il presente provvedimento, si propone in particolare di rendere più rapide le procedure relative alla autorizzazione regionale alla riduzione di superficie forestale, nonché di razionalizzare l'attività amministrativa svolta sia dalla Regione che dai Comuni nell'ambito dei procedimenti in materia di vincolo forestale e di vincolo paesaggistico, nel rispetto delle relative competenze e funzioni previste dalla normativa vigente.

Si ritiene, pertanto, di modificare la DGR 30.12.1997, n. 4808 nell'allegato “A” che ne costituisce parte integrante e sostanziale, variando il contenuto del paragrafo denominato

“Modalità di rilascio delle autorizzazioni alla riduzione di superficie boscata”. In particolare la variazione riguarda il I° e II° capoverso del predetto paragrafo, nonché la soppressione del VII° capoverso, di modo che il testo aggiornato risulti il seguente:

**“Modalità di rilascio delle autorizzazioni alla riduzione di superficie boscata**

*L'autorizzazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 52/78, viene rilasciata dal Servizio forestale regionale competente per territorio.*

*Nei casi in cui la riduzione di superficie boscata venga richiesta al fine di eseguire interventi concernenti la trasformazione di bosco in altra qualità di coltura, l'effettuazione di sondaggi minerari, l'apertura ed esercizio di cantieri minerari ed eventuali connesse discariche, l'autorizzazione ex art. 15 della L.R. 52/78 viene rilasciata dal predetto Servizio forestale regionale sentita la Commissione consultiva in materia di LL.PP. istituita presso il competente Ufficio regionale del Genio Civile. In tali casi, ai sensi della L.R. 63/94, art. 2, l'autorizzazione riguarda anche l'aspetto della protezione dei beni paesaggistici ed ambientali ed ha perciò valore ai fini dell'art. 151 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.*

*La riduzione di superficie boscata è consentita nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco, mediante l'adozione di una misura compensativa .*

*Le “funzioni di interesse generale svolte dal bosco” coincidono con l'insieme dei servizi che il bosco (di cui viene chiesta la riduzione) è in grado di offrire alla collettività, quali le funzioni di protezione del suolo, di produzione legnosa, di habitat e quelle igienico-ricreative e paesaggistiche.*

*Le domande di autorizzazione alla riduzione di superficie boscata devono essere presentate, in carta legale, al Servizio forestale regionale territorialmente competente, corredate dalla documentazione indicata nella relativa modulistica.*

*Nel caso di trasformazione di bosco in altra qualità di coltura in aree soggette al vincolo idrogeologico, la domanda dell'interessato deve essere formulata anche ai sensi delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale ed il procedimento istruttorio comprende la pubblicazione all'Albo pretorio comunale prima della acquisizione del parere della Commissione consultiva in materia di lavori pubblici. L'autorizzazione ha in tal caso valore anche ai fini delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale.”*

In sostanza, con l'aggiornamento proposto, si dispone che l'autorizzazione in materia di vincolo paesaggistico, ai sensi della L.R. 31.10.1994 n. 63, venga rilasciata dalla Regione limitatamente agli interventi di riduzione di superficie forestale aventi natura prettamente agronomica e/o estrattiva, e non per tutte le casistiche come in precedenza.

Gli altri casi di riduzione di superficie forestale, infatti, riguardano di norma l'esecuzione di interventi edilizi o la realizzazione di infrastrutture connesse, per i quali l'aspetto paesaggistico viene già valutato in sede di Commissione edilizia comunale; risulta pertanto opportuno che la relativa autorizzazione paesaggistica sia rilasciata dal Comune medesimo.

Peraltro, la Regione deve comunque esercitare, ai sensi della normativa vigente, il controllo, in sede di approvazione dei Piani Regolatori Generali dei Comuni, che gli interventi in aree boscate previsti dai Piani medesimi siano compatibili con i vincoli forestali e paesaggistici presenti.

In tal modo vengono ripartite con più razionalità le funzioni amministrative in materia di vincolo paesaggistico tra Regione e Comuni, evitando inutili sovrapposizioni di competenze, nel pieno rispetto delle finalità e delle disposizioni di cui alla Legge regionale n. 63/94 di subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali.

Con la semplificazione amministrativa proposta, inoltre, i tempi di conclusione del procedimento per il cittadino-utente diventano più rapidi.

Nel citato allegato "A" vengono, altresì, aggiornati i riferimenti alle Leggi 1497/39 e 431/85, in materia di beni paesaggistici ed ambientali, in quanto sostituite dal testo unico di cui al D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

Inoltre, per quanto concerne le funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico subdelegate ai Comuni con L.R. 58/94, si è riscontrato nella pratica operativa che, talvolta, il procedimento amministrativo relativo ai movimenti terra in zona vincolata può risultare, per determinati particolari interventi, in parte di competenza dell'Amministrazione comunale ed in parte di competenza del Servizio forestale regionale. In tali casi, al fine evitare che il cittadino-utente si debba rivolgere a due diverse amministrazioni per l'assolvimento di un unico adempimento di legge, e che debbano di conseguenza essere espletati due procedimenti amministrativi paralleli, si ritiene opportuno emanare una specifica disposizione applicativa del citato art. 20 della L.R. 54/98, in modo da attribuire, per queste fattispecie, l'intera funzione amministrativa in materia di vincolo idrogeologico al Servizio forestale regionale competente per territorio. Ciò nell'ottica di semplificare le procedure, aumentare l'efficacia e la tempestività della azione della pubblica amministrazione, e rendere inequivocabilmente determinabili le competenze degli enti pubblici coinvolti nel procedimento.

Si propone, pertanto, di variare l'allegato "C" della DGR 30.12.1997, n. 4808 denominato "Criteri applicativi dell'art. 20 della L.R. 14.09.1994 n. 58, come modificato con L.R. 27.06.1997 n. 25", inserendo in calce al medesimo il seguente capoverso:

*"Qualora, per la sua particolare natura, un intervento non risulti inquadrabile in una delle suindicate categorie di esclusiva competenza amministrativa del Servizio forestale regionale o del Comune, al fine di evitare sovrapposizioni di funzioni amministrative tra i due soggetti citati, il procedimento amministrativo relativo ai movimenti di terreno in zona sottoposta al vincolo idrogeologico rimane di competenza del Servizio forestale regionale".*

Infine, sempre in questo quadro di snellimento procedurale in materia forestale, si ritiene opportuno proporre (ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 29/93, dell'art. 45 del D. Lgs. 80/98 e della L.R. 1/97) che tutte le autorizzazioni della Giunta Regionale previste dall'art. 53 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, concernenti la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione ed il mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati, siano rilasciate con proprio provvedimento dal Dirigente del Servizio forestale regionale competente per territorio. Ciò al fine di stabilire un unico soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale per quanto attiene sia le autorizzazioni di cui all'art. 15 della L.R. 52/78 che le autorizzazioni di cui all'art. 53 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale; stante la natura prettamente tecnico-amministrativa del provvedimento stesso.

Tutto ciò premesso, l'Assessore conclude la propria relazione sottoponendo alla approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Vice Presidente Avv. Bruno Canella in qualità di Assessore alle Politiche del Settore primario, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33 - II° comma - dello Statuto, il quale dà atto che la Direzione Foreste ed Economia montana ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica il ordine anche alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;

VISTO il D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;

VISTO l'art. 32 lett. g) dello Statuto della Regione del Veneto;

VISTA la Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52;

VISTE le Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti in Regione del Veneto;

VISTA la Legge regionale 14 settembre 1994 n. 58;

VISTA la Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1;

VISTA la Legge regionale 27 giugno 1997 n. 25;

VISTA la propria deliberazione esecutiva 30.12.1997 n. 4808;

#### DELIBERA

- 1) Di modificare, secondo quanto meglio esposto in premessa, la deliberazione di Giunta Regionale 30.12.1997, n. 4808 "Norme tecniche in materia forestale. Disposizioni esecutive di attuazione della L.R. 27 giugno 1997 n. 25" negli allegati:
  - "A" - "Disposizioni di attuazione dell'art. 15 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, come modificato con la Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25", concernenti le procedure amministrative regionali relative al rilascio delle autorizzazioni alla riduzione di superficie boscata;
  - "C" - "Criteri applicativi dell'art. 20 della L.R. 14.09.1994 n. 58, come modificato con L.R. 27.06.1997 n. 25", concernenti le procedure amministrative connesse all'esecuzione di movimenti di terreno in zona sottoposta a vincolo idrogeologico.
- 2) Di approvare, conseguentemente, le versioni aggiornate degli allegati "A" e "C" alla DGR 30.12.1997, n. 4808, nei testi allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
- 3) Di stabilire (ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 29/93, dell'art. 45 del D. Lgs. 80/98 e della L.R. 1/97), per le motivazioni meglio indicate in premessa, che le autorizzazioni della Giunta Regionale previste dall'art. 53 delle vigenti Prescrizioni di massima e di polizia forestale, concernenti la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione ed il mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati, siano rilasciate con proprio provvedimento dal Dirigente del Servizio forestale regionale competente per territorio.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
Dott. Gianfranco Zanetti

IL PRESIDENTE  
On. Dott. Giancarlo Galan

## **ALLEGATO ALLA DGR N. 1112 DEL 28 marzo 2000**

Allegato "A" alla D.G.R. n. 4808 del 30 dicembre 1997

### **Disposizioni di attuazione dell'art. 15 della Legge regionale 13 settembre 1978, n.52, come modificato con la Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25.**

#### **Premessa**

L'art. 15 della L.R. 52/78, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 25/97, tutela i boschi in relazione alle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi e disciplina il rilascio delle autorizzazioni alla riduzione di superficie forestale prevedendo una diversificazione delle misure compensative adottabili.

#### **Modalità di rilascio delle autorizzazioni alla riduzione di superficie boscata**

L'autorizzazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 52/78, viene rilasciata dal Servizio forestale regionale competente per territorio.

Nei casi in cui la riduzione di superficie boscata venga richiesta al fine di eseguire interventi concernenti la trasformazione di bosco in altra qualità di coltura, l'effettuazione di sondaggi minerari, l'apertura ed esercizio di cantieri minerari ed eventuali connesse discariche, l'autorizzazione ex art. 15 della L.R. 52/78 viene rilasciata dal predetto Servizio forestale regionale sentita la Commissione consultiva in materia di LL.PP. istituita presso il competente Ufficio regionale del Genio Civile. In tali casi, ai sensi della L.R. 63/94, art. 2, l'autorizzazione riguarda anche l'aspetto della protezione dei beni paesaggistici ed ambientali ed ha perciò valore ai fini dell'art. 151 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

La riduzione di superficie boscata è consentita nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco, mediante l'adozione di una misura compensativa .

Le "funzioni di interesse generale svolte dal bosco" coincidono con l'insieme dei servizi che il bosco (di cui viene chiesta la riduzione) è in grado di offrire alla collettività, quali le funzioni di protezione del suolo, di produzione legnosa, di habitat e quelle igienico-ricreative e paesaggistiche.

Le domande di autorizzazione alla riduzione di superficie boscata devono essere presentate, in carta legale, al Servizio forestale regionale territorialmente competente, corredate dalla documentazione indicata nella relativa modulistica.

Nel caso di trasformazione di bosco in altra qualità di coltura in aree soggette al vincolo idrogeologico, la domanda dell'interessato deve essere formulata anche ai sensi delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale ed il procedimento istruttorio comprende la pubblicazione all'Albo pretorio comunale prima della acquisizione del parere della Commissione consultiva in materia di lavori pubblici. L'autorizzazione ha in tal caso valore anche ai fini delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale.

#### **Misure compensative**

La misura compensativa viene proposta dal richiedente, contestualmente alla domanda di autorizzazione ed è valutata dal Servizio forestale regionale che, sulla base di motivate considerazioni tecniche, può in ogni caso indicare la necessità della adozione di una diversa soluzione.

#### **A) Destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie.**

Questa misura compensativa viene adottata nei casi in cui risulti disponibile, possibilmente nell'Unità idrografica corrispondente a quella dell'area oggetto di disboscamento, una superficie di terreno convenientemente utilizzabile per il rimboschimento.

Nel valutare l'idoneità di tali siti il Servizio forestale regionale esamina tutte le implicazioni che derivano al sistema ambientale dal rimboschimento.

In particolare va considerato il valore che rivestono sia le zone prative prossime al bosco che gli ecotoni di transizione tra il bosco ed il terreno aperto, quali habitat di numerose specie vegetali ed animali e quali elementi qualificanti del paesaggio.

L'area interessata dal rimboschimento compensativo è assoggettata alla normativa forestale ed al vincolo paesaggistico e ambientale di cui al D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

Successivamente all'impianto, l'interessato è tenuto ad eseguire tutte le cure colturali (protezione del rimboschimento da danneggiamenti, sostituzione delle piante morte, lotta alle erbe infestanti, etc.) necessarie a garantire la riuscita del rimboschimento, secondo le prescrizioni impartite dal Servizio forestale regionale.

### **B) Miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella che deve essere disboscata.**

In alternativa alla precedente misura compensativa è prevista la possibilità di eseguire il miglioramento colturale di aree forestali proposte dall'interessato o individuate dal Servizio forestale regionale stesso.

Tali interventi devono essere finalizzati all'effettivo miglioramento delle condizioni strutturali e di equilibrio ecosistemico del soprassuolo interessato e possibilmente rientrare tra quelle previste dalla pianificazione forestale.

Tra le tipologie di intervento possono tra l'altro rientrare, a titolo esemplificativo i rinfoltimenti, le sottopiantagioni, gli sfolli, le ripuliture, i diradamenti precoci, particolarmente importanti per la regolarizzazione della struttura del soprassuolo ma onerosi in termini economici.

Gli interventi devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni impartite dal Servizio forestale regionale.

### **C) Versamento di un importo pari al costo del rimboschimento di una superficie uguale a quella di cui si chiede la riduzione.**

Va considerata quale opzione residuale, da adottarsi quindi nei casi in cui le precedenti alternative non risultino praticabili.

L'importo, comprensivo dei costi delle cure colturali necessarie per l'affermazione dell'impianto, viene stabilito dal Servizio forestale regionale.

Tale importo deve essere versato sul conto corrente postale n. 10267300 intestato a: -Regione Veneto -Restituzione contributi - Servizio di tesoreria- mediante bollettino di versamento a doppia ricevuta, indicando la seguente causale : "Fondo regionale per rimboschimenti e miglioramenti colturali compensativi - ex art. 15, comma 2 lett. c), L.R. 52/78".

La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere presentata al Servizio forestale regionale che solo successivamente può rilasciare la autorizzazione richiesta.

**Categorie di interventi per i quali l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 15 della L.R. 52/78 non richiede l'adozione di una misura compensativa.**

- Tra le opere a servizio dei boschi, dei prati e dei prato-pascoli vanno considerate, a titolo esemplificativo, le strade silvo-pastorali, le piste di esbosco, i sentieri in quanto in grado di migliorare l'accesso ai boschi ed ai pascoli e perciò funzionali anche alla difesa dagli incendi, le vasche antincendio e tutti gli altri interventi di protezione civile, l'eliminazione della vegetazione arborea invadente la superficie pascolata, etc..
- Quali interventi di regimazione idraulica si considerano quelli di natura sia estensiva che intensiva, finalizzati alla sistemazione dell'asta torrentizia o dei versanti.
- Per "recupero culturale dei terreni agricoli abbandonati" si considera l'insieme delle azioni finalizzate al riutilizzo -a fini produttivi primari- di quei terreni in passato già coltivati o sfruttati a fini zootecnici e successivamente invasi dalla vegetazione arborea, ad esclusione dei casi in cui il bosco, già pienamente affermato, sia soggetto ad un regolare regime culturale. A tal fine possono considerarsi terreni agricoli abbandonati quelli già catastalmente classificati come prati, pascoli, prato-pascoli, coltivati o assimilati ovvero quelle aree indicate a tale scopo dai piani di riordino e di riassetto forestale. L'esenzione dalla adozione della misura compensativa riguarda solo i terreni classificati montani ai sensi della L. 97/94 e della L.R. 51/93.

### **Boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico**

Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, valgono le norme contenute nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, limitatamente agli aspetti selvicolturali e di difesa dagli incendi, con esclusione quindi di quanto riguarda i movimenti di terreno.

### **Cauzioni a garanzia della buona esecuzione dei lavori compensativi**

I lavori oggetto di autorizzazione, come pure gli interventi compensativi previsti, devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni impartite dal Servizio forestale regionale.

Il rilascio della autorizzazione alla riduzione di superficie boscata, con adozione delle misure compensative di cui al comma 2 lett. a) e b) dell'art. 15 della L.R. 52/78, è subordinato all'avvenuto versamento di un deposito cauzionale, da eseguirsi nell'apposito Fondo oppure alla presentazione di una fidejussione vincolata alla Regione del Veneto. L'entità della suddetta cauzione (deposito o fidejussione), a garanzia della buona esecuzione degli interventi previsti, viene determinata dal Servizio forestale regionale.

La ricevuta dell'avvenuto versamento del deposito o la fidejussione deve essere presentata al Servizio forestale regionale, che solo successivamente rilascia la autorizzazione richiesta.

Gli originali delle fidejussioni, vistati dalla Direzione Foreste ed Economia Montana, sono trasmessi, per il tramite della Direzione Ragioneria e Tributi, al Tesoriere regionale per la relativa custodia.

La cauzione (effettuata tramite deposito o fidejussione) può essere svincolata solo dopo che il Servizio forestale regionale avrà verificato la regolare esecuzione dei lavori, in osservanza delle prescrizioni impartite.

Nel caso di deposito cauzionale, lo stesso dovrà essere effettuato utilizzando il Conto corrente postale n. 10269306 intestato a: - Regione Veneto - Entrate per conto terzi - Servizio di tesoreria - mediante bollettino di versamento a doppia ricevuta, indicando la seguente causale: "Deposito cauzionale per rimboschimenti e miglioramenti culturali compensativi ex art. 15, comma 6, L.R. 52/78 sul cap. 9840".

Nel caso di fidejussione la stessa deve essere vincolata a favore della Regione del Veneto e deve contenere la clausola del rinnovo automatico fino al ricevimento della comunicazione di liberatoria da parte del Servizio forestale stesso.

Qualora i lavori vengano eseguiti in difformità dalle prescrizioni impartite, la Direzione Foreste ed Economia Montana procede, previa diffida del Servizio forestale, ad incamerare le somme relative ai depositi cauzionali od in caso di fidejussioni, ad esperire le azioni per il recupero dei relativi importi.

### **Modalità di gestione del fondo regionale per rimboschimenti e miglioramenti culturali compensativi, nonché dei relativi depositi cauzionali e fidejussioni**

Il Servizio forestale regionale conserva le ricevute dei bollettini di versamento pervenuti ed annota gli estremi di ogni versamento o fidejussione in appositi registri denominati rispettivamente:

1. "Fondo per rimboschimenti e miglioramenti colturali compensativi - ex art. 15, comma 2 lett. c), L.R. 52/78";
2. "Depositi cauzionali per rimboschimenti e miglioramenti colturali compensativi - ex art. 15, comma 6, L.R. 52/78";
3. "Fidejussioni per rimboschimenti e miglioramenti colturali compensativi - ex art. 15, comma 6, L.R. 52/78".

Ad avvenuto accertamento da parte del Servizio forestale regionale della buona esecuzione dei lavori compensativi, il Dirigente regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana provvede, su segnalazione del Servizio forestale stesso, alla restituzione delle cauzioni, impegnando con uno specifico decreto la relativa spesa, con imputazione al cap. di uscita n. 92040 "Restituzione depositi cauzionali diversi" del bilancio regionale del competente esercizio finanziario.

La Direzione Foreste ed Economia Montana, su segnalazione dei Servizi forestali comunica annualmente alla Direzione Bilancio e Controllo di Gestione, gli importi complessivi dei fondi in entrata nel bilancio regionale derivanti rispettivamente:

- dai versamenti di cui al comma 2 lett. c) dell'art. 15 della L.R. 52/78;
- dall'incameramento dei depositi cauzionali e fidejussioni di cui al comma 6 dell'art. 15 della L.R. 52/78.

Gli importi derivanti dai versamenti di cui al comma 2 lett. c) dell'art. 15 della L.R. 52/78 e dall'incameramento dei depositi cauzionali e delle fidejussioni di cui al comma 6 dell'art. 15 della L.R. 52/78 sono utilizzati dalla Regione del Veneto per l'esecuzione diretta di interventi compensativi di rimboschimento o di miglioramento di formazioni forestali.

A tal fine la Giunta Regionale provvede, sulla base di specifici progetti redatti dai Servizi forestali, ad incaricare gli stessi della esecuzione in economia di interventi compensativi.

### **Sanzioni**

Ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 tutti i boschi risultano sottoposti al vincolo paesaggistico.

La riduzione di superficie boscata in assenza di autorizzazione, è punita ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 nonché ai sensi dell' art. 734 del Codice penale.

Nei terreni soggetti al vincolo idrogeologico, la riduzione di superficie forestale non autorizzata, comporta anche le sanzioni di cui agli artt. 24 e 26 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

### **Competenze degli Enti Parco**

Sono fatte salve le funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico e forestale, attribuite agli Enti Parco dalle Leggi istitutive.



## **ALLEGATO ALLA DGR N. 1112 DEL 28 marzo 2000**

Allegato "C" alla D.G.R. n. 4808 del 30 dicembre 1997

### **Criteria applicativi dell'art. 20 della Legge regionale 14 settembre 1994 n. 58, come modificato con la Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25.**

L'art. 4 della L.R. 25/97 ha modificato l'art. 20 della L.R. 58/94 (subdelega di funzioni amministrative ai Comuni):

- estendendo anche alle zone classificate "E" ed "F" dagli strumenti urbanistici, l'ambito territoriale nel quale viene delegato ai Comuni il rilascio del nulla osta per movimenti di terreno in aree soggette al vincolo idrogeologico, previsto dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.
- prevedendo che la Commissione edilizia comunale, limitatamente ai pareri per il rilascio dei nulla osta per movimenti di terreno, "può essere integrata da un esperto in materia idrogeologica".

Con riferimento all'ambito di applicazione di tale subdelega si precisa che rimane di competenza dei Servizi forestali il rilascio del nulla osta per tutti gli interventi non edilizi nè strettamente connessi, tra i quali a titolo di esempio: i movimenti di terreno finalizzati alle sistemazioni agronomiche, l'espianto e il reimpianto di vigneti, i riempimenti e i livellamenti del terreno, le sistemazioni idraulico-forestali, la costruzione di piste o strade agro-silvo-pastorali, il consolidamento di scarpate e di terreni soggetti a dissesto idrogeologico, le ricomposizioni ambientali, le strade non di stretta pertinenza dei singoli lotti, la realizzazione di reti tecnologiche (acquedotti, gasdotti, reti fognarie, linee telefoniche etc.) esclusi gli allacciamenti alle singole utenze.

Nel caso tali interventi richiedano una riduzione di superficie boscata il Servizio forestale regionale potrà rilasciare una unica autorizzazione valevole anche ai fini dell'art. 15 della L.R. 13 settembre 1978 n. 52.

Resta la competenza dei Servizi forestali anche per gli interventi che comportano mutamento permanente di destinazione di terreno vincolato e/o trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, come previsto dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

Il nulla-osta per movimenti di terreno è in ogni caso espresso indipendentemente dalla successiva o concomitante emissione di concessione edilizia. Una copia dello stesso dovrà essere trasmessa dal Comune al Servizio forestale regionale competente per territorio, per i controlli di polizia forestale.

Con riferimento alla "possibilità" di integrare la composizione della Commissione edilizia in relazione al rilascio dei nulla osta per movimenti di terreno, si precisa che risulta necessario integrare la stessa in tutti i casi nei quali non sia già presente all'interno della Commissione medesima una professionalità con specifica competenza in materia di tutela idrogeologica dei terreni.

Qualora, per la sua particolare natura, un intervento non risulti inquadrabile in una delle suindicate categorie di esclusiva competenza amministrativa del Servizio forestale regionale o del Comune, al fine di evitare sovrapposizioni di funzioni amministrative tra i due soggetti citati, il procedimento amministrativo relativo ai movimenti di terreno in zona sottoposta al vincolo idrogeologico rimane di competenza del Servizio forestale regionale.